

La nuova compensazione del Credito IVA

Le modifiche cambieranno il calendario e le modalità per operare.



COMPENSANZIONE DEL CREDITO IVA

Le modifiche introdotte per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA cambieranno il calendario e la modalità di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi ed IVA.

Gli operatori che intendono realizzare il credito IVA annuale o infrannuale mediante lo strumento della compensazione orizzontale dovranno fare i conti con le nuove disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. 78/2009.

Secondo le nuove disposizioni, per ottenere la compensazione del Credito IVA, sarà necessario procedere alla presentazione preventiva delle relative dichiarazioni anche in via autonoma e fuori dal modello UNICO.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

Le modifiche introdotte per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA cambieranno il calendario e la modalità di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi ed IVA.

Gli operatori che intendono realizzare il credito IVA annuale o infrannuale mediante lo strumento della compensazione orizzontale dovranno fare i conti con le nuove disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. 78/2009.

Secondo le nuove disposizioni, per ottenere la compensazione del Credito IVA, sarà necessario procedere alla presentazione preventiva delle relative dichiarazioni anche in via autonoma e fuori dal modello UNICO.

Per poter beneficiare dell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, per importi superiore ad € 10.000,00 annui, sarà necessaria inoltre l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalla quali derivano tali crediti IVA.

Inoltre i contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale in via autonoma entro il 28 febbraio di ciascun anno sono esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA di cui al comma due dell'articolo 8-bis del DPR 322/1998.

Questi gli effetti principali delle nuove disposizioni in materia di compensazione orizzontale dei crediti IVA e delle modifiche apportate all'articolo 17 comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 e al DPR 322/1998.

Come comunicato dall'Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni assumono efficacia a decorrere e con riferimento alle compensazioni che saranno effettuate dal 1 gennaio 2010.

In merito sarà necessario un'ulteriore espressione volta a chiarire se la data del 1 gennaio 2010 costituisce la data di partenza per la verifica delle compensazioni eccedenti il limite di legge, o se invece da tale data si applicano le nuove disposizioni al verificarsi del superamento del limite anche se questo trova causa in compensazioni effettuate in periodo precedenti il 1 gennaio 2010.

La nuova compensazione del Credito IVA

L'articolo 10 del D.L. 78/2009 prevede che, la compensazione del Credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori ad 10.000,00 Euro annui**, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell'istanza di compensazione dell'IVA trimestrale, dal quale emerge tale credito.

Per applicare la disposizione di cui sopra è stato necessario apportare una modifica sostanziale alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DPR 322/1998, che prevede la possibilità, per i contribuenti che intendono utilizzare il credito IVA annuale in compensazione, di non comprendere la dichiarazione IVA annuale nel modello Unico.

Si segnala che tale possibilità potrà essere sfruttata anche da coloro che intendano richiedere a rimborso il credito IVA derivante dalla dichiarazione annuale.

Di seguito si analizzano l'insieme delle modifiche che interessano la compensazione eccedente l'importo di € 10.000,00 annui dei crediti IVA.

Ambito Operativo

Le nuove disposizioni interessano tutti i soggetti IVA che intendono effettuare pagamenti di tributi o contributi utilizzando in compensazione crediti IVA, sia che essi derivino dalla dichiarazione annuale sia che essi abbiano natura di crediti infrannuali (richiedibili a rimborso), per un importo superiore ad € 10.000,00 in ciascun anno.

Necessario produrre alcune riflessioni volte a chiarire la modalità applicativa delle nuove disposizioni.

La prima importante osservazione è che il riferimento all'anno dell'utilizzo del credito IVA deve intendersi all'anno solare e non al periodo di imposta.

Tale precisazione è stata da ultimo prodotta dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del comunicato prodotto il 2 luglio 2009.

Tale osservazione è necessaria tenendo conto che la compensazione dei crediti IVA è spendibile a far corso dalla data del 1 gennaio dell'anno in cui dovrà essere presentata la dichiarazione, dalla quale emerge il credito, e fino alla data di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Periodo questo, in genere, superiore all'anno solare.

Inoltre, le nuove disposizioni, scattano qualora il contribuente, con riferimento ad un anno solare, effettui compensazioni utilizzando crediti IVA annuali o infrannuali per un importo superiore ad € 10.000,00.

Quindi sarà la compensazione che comporta un utilizzo di crediti IVA, nell'anno solare di riferimento, superiori ad € 10.000,00 che perfeziona l'obbligo dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Pertanto il contribuente ogni volta che presenta un modello F24 utilizzando in compensazione un credito IVA, dovrà verificare tutte le compensazioni effettuate, utilizzando crediti IVA, prodotte nell'anno solare precedente a quello di presentazione di tale modello F24.

La verifica dovrà interessare tutti i crediti IVA utilizzati a prescindere dalla loro derivazione (credito IVA annuale, credito Iva Trimestrale) e dal periodo di riferimento dei medesimi.

Non è quindi rilevante l'importo del credito IVA indicato nelle dichiarazioni e non richiesto a rimborso ma l'importo dello stesso utilizzato in compensazione durante l'intero anno solare.

Per meglio comprendere la fattispecie di innesco delle nuove disposizioni, si propone il seguente esempio:

Il contribuente ha presentato una dichiarazione IVA con credito pari ad € 10.000,00 nell'anno 2010 (periodo imposta 2009) e nel 2011 (periodo di imposta 2010) presenta una dichiarazione IVA con credito pari ad € 5.000,00.

Il contribuente utilizza interamente (importo € 10.000,00) il credito IVA 2009 in compensazione per i versamenti dovuti a luglio 2010.

Il contribuente, qualora intendesse utilizzare il credito derivante dalla dichiarazione IVA 2011 (periodo di imposta 2010) già a partire dal mese di gennaio 2011, dovrà effettuare tutti i nuovi adempimenti.

Tale meccanica dovrà tenere conto anche delle compensazioni effettuate mediante l'utilizzo dei crediti Iva trimestrali.

Si segnala che le nuove disposizioni non producono alcun limite all'utilizzo verticale del credito IVA, qualora tale utilizzo avvenga all'interno delle liquidazioni periodiche o annuali dell'IVA.

I nuovi adempimenti

Chiarito l'ambito applicativo occorre tenere ben presente i nuovi adempimenti richiesti dall'articolo 10 del D.L. 78/2009.

In particolare le compensazioni IVA eccedenti l'importo di € 10.000,00 annui comportano i seguenti adempimenti:

- Possibilità dell'utilizzo in compensazione del credito IVA a partire (quindi non prima) del giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale o della istanza per la compensazione del credito IVA Trimestrale;
- Utilizzo esclusivo dei servizi telematici (Entrate o FiscoOnline) messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per l'invio dei modelli di versamento;
- Apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni Iva annuali relative alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Pertanto i contribuenti con rilevanti crediti IVA, utilizzabili in compensazione, saranno portati a presentare entro il mese di febbraio direttamente la dichiarazione IVA annuale, potendo così utilizzare il credito IVA a partire dal giorno 16 del mese di marzo (se la presentazione sarà effettuata nel mese di febbraio) e contestualmente superando l'adempimento afferente la comunicazione IVA.

Si segnala che l'adempimento, della preventiva presentazione delle dichiarazioni, è dovuto se e solo se le compensazioni dei crediti IVA annuali e infrannuali superano l'importo di € 10.000,00 con riferimento ad un anno solare.

Più praticamente il contribuente tutte quelle volte che intende e prevede di utilizzare IVA a credito in compensazione per importi superiori ad € 10.000,00 presenterà le relative dichiarazioni o istanze fin da subito e preventivamente agli utilizzi di tali crediti.

Si segnala da ultimo un elemento di criticità dovuto ad un probabile blocco dell'utilizzo dei crediti IVA nei primi mesi dell'anno, che interesserà soprattutto coloro che nel corso del periodo di imposta precedente hanno maturato importanti crediti IVA come nel caso di importanti investimenti effettuati.

Mario Agostinelli